

La cartella è nulla se non viene preceduta dell'avviso bonario

Riscossione

Il messo deve attestare di aver notificato a persone diverse dal destinatario

Davide Settembre

La cartella è illegittima se l'ufficio non dimostra la regolare notifica della preventiva comunicazione di irregolarità. In particolare, ciò si verifica quando la notifica è eseguita nelle mani di persona diversa dal destinatario dell'atto e il messo non attesta di avere spedito a quest'ultimo la raccomandata informativa. A ribadirlo, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, è la Cgt di Salerno con la sentenza 5030/2023 (giudice unico Fedullo).

Nel caso esaminato dalla Corte, il contribuente aveva impugnato una cartella notificatagli a seguito del controllo formale del modello 730 relativo al periodo d'imposta 2017. Il ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, la mancata ricezione della prodromica comunicazione di irregolarità. L'agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, aveva invece prodotto documenti atti a dimostrare che tale comunicazione era stata invece notificata.

Il richiamo alla Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso. In primis, nella sentenza vengono richiamati alcuni precedenti della Cassazione dai quali si evince il ruolo centrale, ai fini della risoluzione della controversia, del contraddittorio procedimentale. In tale ottica, ben si intende che la notifica della preventi-

va comunicazione di irregolarità riveste un carattere essenziale al fine di consentire al contribuente di conoscere le ragioni della rettifica. In particolare, la Suprema Corte ha statuito che: «il controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 2, lett. b)(omissis) consente una, sia pur ridotta, attività istruttoria (Cass. 18/03/2015, n. 5373) disciplinata dal comma 3 e seguita, a pena di nullità, dall'esito motivato del controllo, che assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo» (sui veda, tra le altre, la sentenza 24813/2021).

Premesso ciò, il giudice unico ha ritenuto che, nel caso esaminato, l'ufficio non avesse fornito una prova esaustiva dell'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità. Dalla documentazione poteva evincersi che la consegna era stata effettuata a una persona diversa dal destinatario, senza che della stessa consegna fosse stata data comunicazione a quest'ultimo mediante raccomandata informativa (della cui spedizione, per l'appunto, non veniva dato atto nella relata).

Secondo il recente indirizzo della Cassazione il messo deve invece, a mezzo di lettera raccomandata, dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'avviso di irregolarità a una persona diversa, in quanto ciò è espressamente richiesto dalla disposizione di legge (sentenza 6243/2024). Nel caso in esame, in assenza di una prova sia della ricezione che della spedizione di tale raccomandata, il procedimento notificatorio della comunicazione prodromica non poteva ritenersi perfezionato. E quindi è stata ritenuta illegittima la cartella impugnata col ricorso.